

L. 24-4-1975 n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

## Epigrafe

### TITOLO I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

**6.**

**7.**

**8.**

**9.**

### TITOLO II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

**10.**

**11.**

**12.**

**13.**

**14.**

**15.**

---

**L. 24 aprile 1975, n. 130 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei**

**contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

(2) Vedi, anche, l'*art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104*.

---

## **TITOLO I**

### **Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale.**

**1. ... <sup>(3)</sup>.**

---

(3) Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'*art. 1, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**2. ... <sup>(4)</sup>.**

---

(4) Modifica il primo comma dell'*art. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**3. ... <sup>(5)</sup>.**

---

(5) Sostituisce gli *artt. 3, 4 e 5, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**4. ... <sup>(6)</sup>.**

---

(6) Sostituisce l'*art. 6, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**5. ... <sup>(7)</sup>.**

---

(7) Sostituisce l'*art. 7, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**6. ... <sup>(8)</sup>.**

---

**(8)** Sostituisce l'*art. 8, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**7.** Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'*art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.*

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 <sup>(9)</sup>.

---

**(9)** La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'*art. 32, secondo comma della stessa legge* escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con *sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52* (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

---

**8. ... <sup>(10)</sup>.**

---

**(10)** Sostituisce l'*art. 9, L. 4 aprile 1956, n. 212*.

---

**9.** Al n. 10) dell'*art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639*, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: «e successive modificazioni».

L'esenzione prevista dall'*art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639*, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

---

---

## TITOLO II

### **Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.**

**10.** A modifiche degli *artt. 28, secondo comma* e *32, primo comma*, del *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, e dell'*art. 1, secondo comma*, della *L. 10 agosto 1964, n. 663*, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.

---

**11.** ... <sup>(11)</sup>.

<sup>(11)</sup> Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

---

**12.** ... <sup>(12)</sup>.

<sup>(12)</sup> Sostituisce la lett. *b)* dell'*art. 30, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

---

**13.** ... <sup>(13)</sup>.

---

(13) Sostituisce la lett. *b*) dell'*art. 33, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

---

**14.** ... <sup>(14)</sup>.

---

(14) Sostituisce il comma terzo dell'*art. 14, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

---

**15.** La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

---

---